

REGIONE DEL VENETO



Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

U.O.C. SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

**Oggetto: PROCEDURA APERTA CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI IN
FORMA ANONIMA EX ART. 154 COMMA 4 D.LGS 50/2016.**

Con riferimento alla procedura in oggetto, si risponde ai seguenti quesiti pervenuti in data 24/10/2018.

QUESITO 8

“In Portogallo non é previsto l'uso del PEC come metodo certificato di posta elettronica, ma un metodo di "firma digitale" comunque associato ad un documento valido di identità. Questo può essere considerato un PEC? in alternativa come si può entrare in contatto senza l'uso del PEC da un Paese estero (inserito nella Comunità Europea) dato che le mail non certificate vengono rigettate dal sistema PEC?”

Risposta

Si richiama l'art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) del D. Lgs 50/2016 che prevede che tutte le comunicazioni e gli scambi d'informazioni sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto da tale norma nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Inoltre, le comunicazioni ai sensi art 76 del Dlgs. sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. In caso d'impossibilità di acquisire un indirizzo di posta elettronica certificata o di utilizzare strumento analogo, l'Operatore Economico di altro Stato membro o altro stato extra UE, non residente in Italia, può utilizzare un indirizzo di posta elettronica ordinaria in grado di ricevere messaggi da caselle di posta certificata.

QUESITO 9

“I documenti richiesti alla partecipazione devono essere in Italiano, ma non é specificato se la traduzione deve essere certificata o no. Chiediamo che venga chiarificata la modalità di partecipazione da parte di un'impresa straniera e vengano elencati i documenti necessari alla corretta partecipazione.”

Risposta

I documenti rilasciati dalle Autorità straniere dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana "certificata" conforme al testo straniero dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, D.P.R. n. 445/2000) presente nell'elenco dei traduttori ufficiali, disponibile presso la Cancelleria del Tribunale. Traduttore può anche essere il notaio italiano che conosce la lingua straniera.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da Autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali

Si rinvia a quanto stabilito dal Bando e dal disciplinare in ordine ai documenti richiesti per la partecipazione alla procedura.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Tommaso Caputo

